

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: PSR 2014-2022. DGR n. 13-3897 dell'8 ottobre 2021. Misura 11 "Agricoltura biologica", Operazione 11.1.1. Campagna 2022: risorse utilizzabili e disposizioni per l'assunzione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e pagamento)

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare nell'ambito di Programmi di sviluppo rurale predisposti a livello nazionale o regionale;

visto in particolare l'articolo 29 "Agricoltura biologica" del reg. (UE) 1305/2013, che prevede l'applicazione di impegni volontari pluriennali a fronte di pagamenti a cadenza annuale, la cui entità è limitata ai massimali per ettaro o per unità di bestiame indicati nell'Allegato II del medesimo regolamento;

visti il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013, e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare il Titolo VI "Condizionalità" e l'Allegato II;
- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante

norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

- regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e modifica l'allegato X di tale regolamento;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione che modifica il reg. UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- regolamento delegato (UE) n. 1393 del 4 maggio 2016; recante modifica del reg.(UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 1394 del 16 agosto 2016 che modifica il reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- regolamento (CE) n 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- regolamento (CE) N. 889/2008 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- regolamento (UE) n. 2018/848 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 nonché i relativi regolamenti di esecuzione e delegati;

visto il decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 recante <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>> che continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022, prevista per il 31 dicembre 2022;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea nella versione originaria con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015;

visto il regolamento (UE) 2020/2220, che ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014-2020, prevedendo che i Programmi di sviluppo rurale potessero essere prorogati fino al 31 dicembre 2022, previa approvazione della modifica relativa al periodo transitorio;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (PSR) della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con estensione al 2022, con decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021;

considerata, nell'ambito della Misura 11 del PSR, l'Operazione 11.1.1 *Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica* ;

tenuto conto dei bandi relativi alla Misura 11 emanati negli anni scorsi mediante deliberazioni della Giunta regionale - che hanno definito gli interventi da attivare, le relative dotazioni finanziarie e i criteri di selezione delle domande - e le conseguenti determinazioni dirigenziali del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile per l'apertura dei bandi corrispondenti:

- DGR 3 giugno 2015, n. 29-1516 e s.m.i. e determinazione dirigenziale n. 326 del 4.6.2015;
- D.G.R. 29 marzo 2016, n. 21-3089 e s.m.i. e determinazione dirigenziale n. 249 del 21/4/2016;
- D.G.R. 13 aprile 2018, n. 14-6738 e determinazione dirigenziale n. 450 del 16/4/2018;
- D.G.R. 30 aprile 2020 n. 17-1296 e determinazione dirigenziale n. 245 del 4/5/2020;
- D.G.R. 9 aprile 2021 n. 17-3076, nota n. 9615 del 14/4/2021 con cui l'Autorità di gestione del PSR ha incaricato il Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile di dare seguito alla citata deliberazione e determinazione dirigenziale n. 361 del 27/04/2021;

tenuto conto, in particolare, della Determinazione dirigenziale n. 823 del 27.09.2021 che ha accertato le

minori risorse utilizzate negli anni 2015-2020 per la Misura 11 e della Deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2021 n. 13-3897 che per il periodo di estensione 2021-2022 ha ridefinito la dotazione finanziaria stabilita dalla DGR n. 17-3076 del 9.04.2021 per i bandi attivati in forma condizionata sia della Misura 10, sottomisura 10.1 che della Misura 11 del PSR;

richiamato che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, gli aiuti del PSR sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% della spesa pubblica cofinanziata);
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,88% della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% della spesa pubblica cofinanziata) e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% della spesa pubblica cofinanziata) in relazione alle risorse finanziarie stanziato in competenza sul capitolo di spesa 219010 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale della Regione Piemonte;

dato atto che per l'operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica", mediante la DGR n. 13-3897 in data 8 ottobre 2021, sono state messe a disposizione le seguenti risorse:

| Risorse bando 2021 € | - di cui minori utilizzi accertati per il 2015-2020 ¹ | | - di cui risorse fresche per la transizione ² | | Impegni di spesa in € a carico del bilancio regionale |
|----------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| | Spesa pubblica € | Quota regionale € | Spesa pubblica € | Quota regionale € | |
| 5.990.000,00 | 286.579,78 | 48.901,97 | 5.703.420,22 | 973.231,62 | n.936/2016 ¹ n.7/2019 n.58/2020 ¹ n. 2021/4739 ² |

verificata nelle premesse della citata DGR n. 13-3897 dell'8.10.2021 la frase <ritenuto inoltre necessario, al fine di favorire lo sviluppo dell'agricoltura biologica, stabilire che le eventuali risorse finanziarie stanziato per l'Operazione 11.1.1 e non utilizzate per il finanziamento delle domande pervenute ai sensi del bando attivato nel 2021, potranno essere destinate per il nuovo bando dell'Operazione 11.1.1 da attivare all'inizio del 2022> che configura l'interesse per l'agricoltura biologica e l'intenzione della Giunta regionale a consentire nel 2022 ulteriori nuove adesioni all'operazione 11.1.1, nel caso si configurino risorse non utilizzate nel 2021;

considerato che la dotazione finanziaria assegnata al bando 2021 pari a 5.990.000 € per il periodo triennale corrisponde a una dotazione annua di 1.996.667 euro;

vista la Determinazione 18 ottobre 2021, n. 890 del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile che ha approvato la graduatoria delle domande presentate individuando 138 domande ammissibili e finanziabili per un importo richiesto di 1.087.246,97 € con un'eccedenza di risorse assegnate pari a 909.420€ per il primo anno ed accertato, inoltre, che al momento risultano dalla funzione denominata "economie" del sistema informativo circa 14.680 € di minori utilizzi;

dato atto che il Settore competente ha effettuato una valutazione complessiva degli impegni giunti a scadenza, delle presumibili nuove adesioni nonché dell'opportunità di prevedere, a seconda dei casi, proroghe annuali o nuovi bandi per impegni pluriennali e che tale valutazione è stata condivisa con le espressioni del mondo agricolo in data 3 marzo 2022;

stabilito, a seguito della DGR n. 13-3897 in data 8.10.2021 e delle risultanze delle risorse residue non impiegate per le domande pervenute ai sensi del bando 2021, che, nella proiezione finanziaria triennale ammontano a 2.728.260 € di spesa pubblica totale, unitamente alle risultanze dei minori utilizzi, pari a 14.680 €, siano messe a disposizione del bando 2022 dell'operazione 11.1.1;

considerato inoltre che per gli impegni aggiuntivi riferiti alla Operazione 10.1.1, cui possono accedere i beneficiari della Misura 11, si fa riferimento alle risorse disponibili per l'Operazione 10.1.1;

ritenuto opportuno, al fine di garantire la corretta applicazione degli impegni per la campagna agraria in corso, stabilire quale termine ultimo di presentazione della notifica di inizio attività con metodo biologico il 28 febbraio 2022, necessario per l'accesso all'Operazione 11.1.1, comunicato ad Organizzazioni professionali agricole, ai CAA e agli altri soggetti interessati in data 27.12.2021, mediante nota

prot.n.31856 ;

ritenuto opportuno stabilire che l'accesso all'Operazione 11.1.1 è possibile solo se viene garantito almeno un anno al livello di premio "conversione" e che il livello di premio "conversione" è riconosciuto solo per gli anni in cui le condizioni di ammissibilità per l'Operazione 11.1.1 sono garantite per l'intero anno di impegno;

stabilito di attribuire le risorse del presente bando mediante una graduatoria per l'operazione 11.1.1, secondo criteri di selezione delle domande riguardanti i principi generali di selezione sottoposti, in ultimo, alla consultazione del Comitato di sorveglianza del PSR in data 20 - 30 luglio 2021;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA, il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94-3832 del 4/8/2016 (BURP n. 36 del 8/9/2016), avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5775 23.04.2007, e pertinenti disposizioni operative";

considerato che l'ARPEA delega a Settori della Direzione regionale Agricoltura e cibo una parte dei propri compiti riguardanti il trattamento delle domande di pagamento;

richiamati il Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i. e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea approvato con Determina n. 351 del 10/12/2020;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540 del 26/03/2021 che ha modificato il regolamento (UE) 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e visto che tale regolamento ha previsto, fra l'altro, che gli Stati membri stabiliscano in base alle loro specifiche situazioni il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e delle domande di aiuto e pagamento relative allo sviluppo rurale (in precedenza fissato, salvo deroghe, al 15 maggio);

vista la determinazione dell'ARPEA n. 34 del 23.02.2022, recante le disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento 2022 per la Misura 10, sottomisura 10.1 e la Misura 11 ed in particolare le istruzioni contenute nell'allegato 1;

stabilito di adottare quale scadenza per la presentazione delle domande, la data del 15 maggio 2022 differita al 16 maggio 2022 ai sensi dell'art. 12 del regolamento (UE) 640/2014 e di adottare le scadenze successive in dipendenza della prima data, in attesa di conoscere le determinazioni nazionali al riguardo;

ritenuto pertanto di approvare con il presente provvedimento il bando per l'assunzione di nuovi impegni triennali ai sensi dell'operazione 11.1.1;

stabilito altresì di approvare per le domande di sostegno (e di pagamento) in oggetto i modelli informatici così come presenti nel sistema gestionale delle misure del programma di Sviluppo Rurale (nell'ambito del sistema agricolo piemontese SIAP);

vista la DGR n. 94-3832 del 4/8/2016 (BU 36 dell'08.09.2016) avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. 23.04.2007, n. 41 - 5775 e pertinenti disposizioni operative";

vista la DGR n. 20 - 6838 dell'11/5/2018 "Art. 5 della l.r. n. 23/2008. Modificazione all'allegato di cui alla D.G.R. n. 11-1409 dell'11.05.2015 e s.m.i., con esclusivo riferimento alle competenze di alcuni settori della Direzione A17000-Agricoltura";

vista la determinazione dirigenziale n. 7 del 5/1/2022, con la quale a decorrere dal 10/1/2022 la dirigente

dott.ssa Anna Maria Valsania è stata delegata ai procedimenti relativi all'attuazione di politiche agroambientali, agricoltura biologica e agricoltura ecocompatibile, di competenza del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

evidenziato che l'allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che tali disposizioni e prescrizioni per la presentazione di domande di sostegno (e di pagamento) risultano di competenza della Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente;

data atto che verrà applicata la Deliberazione della Giunta regionale n. 13-3897 in data 8.10.2021 in merito alle condizioni, ai criteri di selezione e alla disponibilità finanziaria, sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 (Criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni) della Legge Regionale 14 ottobre 2014, n.14;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i rete "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni
- vista la D.G.R. n. 15 - 4621 del 4 febbraio 2022 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e cibo ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396".

DETERMINA

1. di destinare 2.742.940 di euro di spesa pubblica totale a nuovi impegni triennali della Misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2022 ed in particolare all'Operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" costituiti dalla quota parte non utilizzata della dotazione prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-3897 in data 8 ottobre 2021 e da esigui minori utilizzi derivanti dagli esiti istruttori;
2. di specificare che la dotazione finanziaria assegnata nell'ambito del presente bando rappresenta la somma utilizzabile nell'arco di tre anni e che, di conseguenza, ai fini della graduatoria dell'operazione 11.1.1 l'importo di euro 2.742.940 verrà diviso per gli anni di impegno considerati;
3. di dare atto che per gli impegni aggiuntivi relativi all'Operazione 10.1.1 cui possono accedere i beneficiari della 11.1.1 oggetto del presente bando si fa riferimento alle risorse finanziarie destinate

- all'Operazione 10.1.1;
4. di stabilire che, al fine di garantire la corretta applicazione degli impegni per la campagna agraria in corso, per l'accesso all'Operazione 11.1.1 è necessario aver effettuato la notifica di inizio attività con metodo biologico entro il 28 febbraio 2022, termine reso noto in data 27.12.2021;
 5. di stabilire che l'accesso all'Operazione 11.1.1 è possibile solo se viene garantito almeno un anno di premio al livello conversione e il livello di premio "conversione" è riconosciuto solo se le condizioni di ammissibilità per l'Operazione 11.1.1 sono valide sull'intero anno di impegno;
 6. di dare atto che il presente provvedimento trova copertura nel bilancio di gestione per la quota a carico della Regione pari al 17,064% della spesa pubblica totale ;
 7. di prevedere, per l'accesso al sostegno dell'Operazione della Misura 11 le condizioni di ammissibilità di cui al capitolo 8.2.10.3.1.6 del PSR 2014-2022 e, per la formazione delle graduatorie, l'adozione di criteri di selezione delle domande oggetto della consultazione del Comitato di sorveglianza del PSR in data 20 - 30 luglio 2021;
 8. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento le disposizioni riguardanti la presentazione delle domande, le successive fasi procedurali e l'applicazione degli impegni, articolate nel modo seguente:

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE II – OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)

PARTE IV – FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE

PARTE V - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI


9. di approvare per le domande di sostegno (e di pagamento) in oggetto i modelli informatici così come presenti nel sistema gestionale delle misure del Programma di Sviluppo Rurale (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP);

10. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte", nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/> e - in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)

Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e, nella versione vigente, con Decisione della Commissione europea (2021) 7355 del 6/10/2021

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

Misura 11: Agricoltura biologica

(art. 29 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

BANDO 2022

**Presentazione delle domande di sostegno (nuovi impegni)
e di pagamento relative all'Operazione:
11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica"**

INDICE

| | |
|--|----|
| PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI | 5 |
| 1.1 DEFINIZIONI | 5 |
| 1.2 FINALITÀ | 6 |
| 1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA | 7 |
| 1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO | 9 |
| 1.5 BENEFICIARI | 9 |
| 1.6 OGGETTO DEL SOSTEGNO..... | 10 |
| 1.7 DURATA | 10 |
| 1.8 LOCALIZZAZIONE | 10 |
| 1.9 REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO | 10 |
| PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI | 14 |
| 2.1. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO | 14 |
| 2.2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE | 15 |
| 2.3. CRITERI DI SELEZIONE..... | 17 |
| 2.4. IMPEGNI DI BASE | 18 |
| 2.5. IMPEGNI AGGIUNTIVI..... | 20 |
| 2.6 ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE | 22 |
| 2.6.1 Impegni di base..... | 22 |
| 2.6.2 Impegni aggiuntivi..... | 24 |
| 2.7 CUMULABILITA' CON GLI AIUTI DI ALTRE MISURE A SUPERFICIE | 25 |
| 2.8 APPLICAZIONE DEGLI IMPEGNI DURANTE IL LORO PERIODO DI ATTUAZIONE | 26 |
| 2.8.1 Impegni a particelle fisse o variabili | 26 |
| 2.8.2 Conversione degli impegni | 26 |
| 2.8.3 Adeguamento degli impegni | 26 |
| 2.8.4 Ampliamento delle superfici sotto impegno | 27 |
| 2.8.5 Riduzioni di superfici sotto impegno | 27 |
| 2.8.6 Trasferimento dei terreni e degli impegni | 28 |

| | |
|--|----|
| PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO | 28 |
| (E DI PAGAMENTO) | 28 |
| 3.1 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA..... | 29 |
| 3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA | 30 |
| 3.2.1 Modalità grafica | 31 |
| 3.3 COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA..... | 32 |
| 3.4 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE..... | 33 |
| 3.5 DOMANDA DI MODIFICA | 33 |
| 3.6 PRESENTAZIONE TARDIVA | 34 |
| 3.7 SUCCESSIVE COMUNICAZIONI | 34 |
| PARTE IV - FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE | 36 |
| 4.1 COMPETENZE | 36 |
| 4.2 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO | 37 |
| 4.2.1 Assegnazione dei punteggi..... | 37 |
| 4.2.2 Formazione delle graduatorie | 38 |
| 4.2.3 Gestione delle graduatorie | 38 |
| 4.3 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI | 38 |
| 4.3.1 Principi generali dei controlli..... | 39 |
| 4.3.2 Controlli amministrativi | 39 |
| 4.3.3 Controlli in loco | 39 |
| 4.3.4 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda..... | 40 |
| 4.3.5 Esiti dei controlli | 41 |
| 4.3.6 Verbali di istruttoria | 42 |
| 4.3.7 Chiusura delle istruttorie delle domande di pagamento..... | 43 |
| 4.4 REQUISITI E MODALITA' DI PAGAMENTO..... | 43 |
| 4.5 SANZIONI NAZIONALI | 44 |

PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI⁴⁴

| | |
|--|----|
| 5.1 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO..... | 44 |
| 5.2 SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI | 45 |
| 5.3 PUBBLICAZIONI PREVISTE | 45 |
| 5.4 RIESAMI/RICORSI | 46 |
| 5.5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679 | 47 |
| 5.6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 48 |
| 5.7 CONTATTI..... | 51 |

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **Arpea:** Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura
- **condizionalità:** criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente, della salubrità dei prodotti e del benessere animale. Le regole di condizionalità sono individuate dal regolamento (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1 e specificati nella pertinenti disposizioni nazionali e regionali;
- **domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
- **domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- **fascicolo aziendale** (elettronico e cartaceo) relativo a ciascuna azienda agricola: preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli. Nell'ottica di fornire una struttura organica e coerente delle informazioni proprie di una azienda agricola, il legislatore, nel DPR 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004, ha individuato il modello tecnico-organizzativo di riferimento costituito dal fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal DPR 503/99 e va incrementato nei contenuti sulla base di specifiche esigenze. Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;

- **SIAP:** *sistema informativo agricolo piemontese*, il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali di chi presenta le domande;
- **sistema integrato di gestione e controllo (in breve SIGC):** ne sono descritti gli elementi dall'articolo 68, paragrafo 1¹ del regolamento (UE) 1306/2013. Viene applicato alle misure 10 e 11 previste rispettivamente dall'art. 28 (paragrafi 1-8) e art. 29 del reg. (UE) 1305/2013;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h)) ;
- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;
- **uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento , pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

Per quanto riguarda le definizioni sopra non riportate si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. e all'art. 2 del Reg. (UE) 640/2014 e s.m.i.

1.2 FINALITÀ

La misura 11 (prevista dall'art. 29 del reg. (UE) 1305/2013) sostiene un insieme di pratiche agricole con il più elevato livello di sostenibilità ambientale, in quanto:

- migliora lo stato della biodiversità e la naturalità dell'ambiente nelle aree ad agricoltura intensiva (pianura e colline a vocazione viticola), attraverso il divieto di impiego di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti sintetici e anche mediante l'avvicendamento e la diversificazione colturale,
- contribuisce a migliorare la qualità delle risorse idriche soprattutto nelle aree ad agricoltura intensiva, mediante le limitazioni all'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari,
- utilizza la fertilità naturale e il tenore in sostanza organica del suolo (mediante lavorazioni che mantengono e migliorano la struttura del suolo, con l'impiego di fertilizzanti organici ed il ricorso alle rotazioni colturali) e in caso di allevamento del bestiame impiega prodotti ottenuti con il metodo biologico.

¹ Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

Mediante le pratiche descritte e gli impegni specifici, la misura contribuisce principalmente alla realizzazione di 2 obiettivi trasversali: *Ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi*, in virtù dei benefici sopra richiamati, e *“Innovazione”* in campo agricolo, in quanto promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

In tal modo la misura contribuisce a rispondere alla crescente domanda sociale di salubrità dei cibi e di tutela di beni pubblici come la qualità dell'acqua, dell'aria, dei paesaggi agricoli, la fertilità del suolo, la vitalità rurale, ecc. L'esigenza di manodopera che può essere superiore in aziende agricole biologiche rispetto alle aziende gestite con altri metodi, costituisce opportunità di lavoro nelle zone rurali.

La Misura 11 contribuisce, altresì, al raggiungimento degli obiettivi generali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) 2018/848, così definiti:

- a) contribuire a tutelare l'ambiente e il clima;
- b) conservare a lungo termine la fertilità dei suoli;
- c) contribuire a un alto livello di biodiversità;
- d) contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;
- e) contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;
- f) promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione;
- g) incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione;
- h) contribuire allo sviluppo dell'offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica;
- i) contribuire a un elevato livello di biodiversità, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;
- j) promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico.

basandosi sui principi generali e specifici applicabili all'attività agricola (artt. 5 e 6 del Reg. (UE) 2018/848)

1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA

Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014-2020.

L'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2220, in particolare, stabilisce che i Programmi di sviluppo rurale possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2022, previa richiesta di modifica relativa al periodo transitorio ed approvazione da parte della Commissione europea. A seguito della richiesta formale, la modifica del PSR della Regione è stata approvata dalla Commissione con la decisione (2021) 7355 del 6/10/2021.

L'articolo 7 del reg. (UE) 2020/2220 prevede, inoltre, che nel periodo di estensione del PSR possano essere previste, per le Misure 10 e 11 che fanno riferimento rispettivamente agli artt. 28 e 29 del Reg UE 1305/2013, proroghe annuali degli impegni in scadenza e nuove adesioni a impegni di durata non superiore a tre anni, fatte salve le eccezioni in casi particolari.

Ai sensi del Reg UE 2020/2220, la deliberazione della Giunta regionale 13-3897 dell'8.10.2021 ha disposto l'attivazione delle risorse e l'apertura di un bando in forma condizionata per la presentazione di nuovi impegni triennali per l'operazione 11.1.1 della misura 11. La citata DGR ha inoltre stabilito che le eventuali risorse finanziarie stanziare per l'Operazione 11.1.1 non utilizzate per il finanziamento delle domande pervenute ai sensi del bando attivato nel 2021, potevano essere destinate per un nuovo bando dell'Operazione 11.1.1 da attivare all'inizio del 2022.

E' stato verificato che la graduatoria delle domande presentate ha individuato 138 domande ammissibili e finanziabili per un importo richiesto di 1.087.246,97 € con un'eccedenza di risorse assegnate pari a 909.420€ per il primo anno. Pertanto, la proiezione totale di risorse disponibili per le 3 annualità previste dal presente bando può essere quantificata in euro 2.728.260, cui si aggiungono circa 14.680 € di minori utilizzi accertati tramite la funzione denominata "economie" del sistema informativo, per un totale di **2.742.940 €**.

Per i pagamenti è prevista la seguente suddivisione tra le fonti di finanziamento:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali,
- 17,064% a carico dei fondi regionali.

La quota di cofinanziamento regionale pari a 468.055,28 € trova copertura finanziaria nel bilancio gestionale della Regione Piemonte.

Per quanto riguarda gli aiuti per gli impegni aggiuntivi riferiti alla Operazione 10.1.1 cui possono accedere i beneficiari della Misura 11, si fa riferimento alle risorse disponibili per l'Operazione 10.1.1.

Con la sottoscrizione delle domanda di sostegno i richiedenti dichiarano espressamente di essere consapevoli degli impegni assunti e di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea, qualora gli aiuti corrispondenti agli impegni intrapresi non possano essere concessi per la mancata assegnazione delle risorse finanziarie del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022.

1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante **trasmissione telematica**, seguendo le modalità descritte nella Parte III – Presentazione delle domande, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale ed **entro le ore 23:59:59 del 16 maggio 2022**², fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540. Mediante tale regolamento la Commissione europea ha difatti concesso più flessibilità agli Stati membri nella fissazione dei termini ultimi per la presentazione di domande di aiuto o di pagamento al fine di tenere conto delle circostanze specifiche.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

1.5 BENEFICIARI

I beneficiari del sostegno sono agricoltori attivi o associazioni di agricoltori attivi. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3bis, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attività i soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che dimostrano uno dei requisiti riportati all'art. 3 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i., con riferimento inoltre alla circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018, come integrata dalle circolari n. 99157 del 20 dicembre 2018 e n. 0074630 del 11 novembre 2020.

La qualifica di agricoltore in attività deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuta per tutto il periodo di impegno. La verifica verrà effettuata mediante la banca dati dell'Organismo pagatore nazionale (AGEA) e/o dell'Organismo pagatore regionale (ARPEA).

L'ammissibilità dei gruppi (associazioni) di agricoltori attivi deriva dai benefici che tali gruppi possono determinare attraverso l'applicazione delle pratiche di agricoltura biologica su più ampie superfici, con un significativo contributo alla fornitura di beni pubblici ambientali.

La versione 6.1 del PSR 2014-2020, approvata con Decisione della Commissione europea C(2019) 1469 del 19 febbraio 2019, ha introdotto per entrambe le operazioni della Misura 11 la stesura tuttora vigente dei paragrafi 8.2.10.3.1.6 e 8.2.10.3.2.6 (Condizioni di ammissibilità), adottando un criterio basato sugli anni trascorsi dall'introduzione nel sistema di produzione biologica e sull'orientamento tecnico-economico (OTE) delle aziende che partecipano a nuovi bandi (cfr par. 2.2).

Non sono ammissibili domande di imprese con impegni della misura 11 in corso di attuazione.

Le domande di sostegno ammissibili saranno ordinate in graduatoria e selezionate in base ai punteggi derivanti dai criteri di priorità sottoposti alla consultazione in modalità scritta del Comitato di sorveglianza del PSR svoltasi dal 20 al 30 luglio 2021.

² data stabilita in base all'art.12 del regolamento (UE) 640/2014

1.6 OGGETTO DEL SOSTEGNO

La Misura 11, in particolare per l'operazione 11.1.1 richiede l'assunzione volontaria di impegni relativi alla *conversione* dei metodi dell'agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio e relativi regolamenti di esecuzione e delegati che perseguono i seguenti obiettivi generali:

1. istituire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che: (i) rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi; (ii) contribuisca ad un alto livello di diversità biologica; (iii) assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria; (iv) rispetti gli standard di benessere degli animali e soddisfi le diverse esigenze comportamentali delle specie animali;
2. ottenere prodotti di alta qualità;
3. produrre un'ampia varietà di alimenti, altri prodotti agricoli e beni pubblici che rispondano alla domanda dei consumatori e in generale della società nei confronti di prodotti ottenuti mediante processi che non danneggino l'ambiente, la salute umana, la salute delle piante e la salute e il benessere degli animali.

Gli *aiuti* annuali previsti sono calcolati per ettaro di superficie quale compensazione dei maggiori costi e/o dei minori ricavi connessi all'attuazione degli impegni, entro i valori massimi previsti dal regolamento (UE) 1305/2013 (allegato II) per i rispettivi utilizzi del suolo.

1.7 DURATA

Gli impegni della misura 11 hanno di norma un periodo di applicazione quinquennale; tuttavia, ai sensi del regolamento (UE) 2020/2220, gli impegni del presente bando, in quanto emesso nel periodo di estensione del PSR 2014-2020, avranno **durata triennale**.

Il periodo di applicazione degli impegni decorre dall'11 novembre 2021.

1.8 LOCALIZZAZIONE

La misura è applicabile all'intero territorio regionale, su appezzamenti fissi.

Non sono finanziabili superfici al di fuori del territorio regionale.

1.9 REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

Gli impegni della misura 11 vanno al di là di una serie di regole basilari (*baseline*) che occorre rispettare per poter ricevere integralmente gli aiuti della misura. Nella descrizione degli impegni sono indicate le eventuali regole basilari considerate "pertinenti" in quanto direttamente collegate a determinati impegni e, pertanto, tali da determinare in caso di violazione contestuale una maggiorazione della penalità.

Per gli impegni assunti ai sensi della misura 11 è prevista la condizione (clausola) di revisione al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari per evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (*greening*). Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di effettiva validità dell'impegno.³

A) MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari; criteri per lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.), come definiti nelle disposizioni del Decreto Ministeriale del 7/6/2018;

B) CONDIZIONALITÀ:

La condizionalità è costituita da regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali che si applicano ai pagamenti diretti, agli aiuti per la ristrutturazione/riconversione di vigneti e per la vendemmia verde e ai pagamenti dello sviluppo rurale riferiti alle superfici (inclusi gli aiuti agro-climatico ambientali della misura 10). Le regole in questione si compongono di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). I riferimenti normativi sono i seguenti:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. (Titolo VI, Capo I e allegato II);
- decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 (suppl. ord. 18 alla GU n. 113 del 04/5/2020) recante <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>> che continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022, prevista per il 31 dicembre 2022;
- disposizioni attuative della Giunta regionale, alle quali si rimanda per la descrizione delle regole di seguito sinteticamente richiamate. Alla data di approvazione del presente provvedimento, l'atto che ha definito in ultimo la materia a livello regionale è la DGR n. 13 - 1620 del 3/7/2020 (BURP n. 28 del 10/7/2020);

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5

Obblighi amministrativi, obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, il rispetto dei massimali di apporto azotato previsti e i divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati;

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

- a) rispetto di divieti di fertilizzazione su terreni adiacenti ai corsi d'acqua;
- b) costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

- divieto di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste;

³ Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 48.

- in caso di scarico di sostanze pericolose non assimilabili a scarichi domestici, disporre dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti e rispettare le condizioni ivi contenute.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

- a) su superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) su tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, assicurare una copertura vegetale nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, o in alternativa adottare tecniche per la protezione del suolo.

Per tutti i terreni sopra indicati, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno dal 15 novembre al 15 febbraio;

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

- a) in terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi (presenza di incisioni diffuse o rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 m l'uno dall'altro;
- b) non effettuare di livellamenti non autorizzati;
- c) mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura dei terreni.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate

E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie di seminativi (fatte salve le deroghe previste).

CGO 2 – direttiva 2009/147/CE del 30/11/2009 (conservazione degli uccelli selvatici) e **CGO 3** – direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

- si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184 del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";
- devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357
- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati nell'ambito della BCAA 7

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte) e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Non eliminare gli elementi caratteristici del paesaggio, qualora identificati territorialmente: gli alberi monumentali identificati nel registro nazionale o tutelati da norme regionali o nazionali, nonché siepi, alberi isolati o in filari, stagni, muretti a secco, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Non eseguire interventi di potatura di elementi caratteristici del paesaggio nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto.

II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali
Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

CGO 6 – direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini

- comunicazione all'ASL per la registrazione dell'azienda;
- tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

- registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
- identificazione e registrazione degli animali;
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- movimentazione dei capi in uscita e in ingresso.

CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina

- registrazione dell'azienda in BDN;
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.

CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- regolamento. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;
- allegato 7 del DM del 10/3/2020 (suppl. ord. 18 alla GU n. 113 del 04/5/2020);
- determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017 e s.m.i, relativa alla classificazione delle inadempienze e alle conseguenti riduzioni/esclusioni di pagamento.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

Obbligo di possedere l'*abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari* (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Obbligo di formazione e *conoscenza dei principi generali della produzione integrata* obbligatoria; *magazzinaggio dei prodotti fitosanitari* in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Rispetto delle *disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici* o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola"; Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"); regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e ss.mm.ii.

PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

2.1. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

La sottomisura 11.1, con l'unica operazione 11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica, fornisce un sostegno per compensare i maggiori costi e/o minori ricavi sostenuti dalle imprese nel periodo di conversione al metodo biologico.

Essa agisce principalmente sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

| Elementi ambientali (<i>focus area</i>) | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| 4a | 4b | 4c | 5d | 5e |
| Biodiversità e paesaggio | Acqua (miglioramento qualità) | Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione) | Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera) | Suolo (Sequestro di carbonio) |
| ** | *** | ** | | |

Il numero degli asterischi indica l'intensità con cui si ritiene che l'operazione possa intervenire nei confronti di ciascuna *focus area*.

2.2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

E' escluso il supporto all'acquacoltura biologica.

Al fine di giustificare i costi amministrativi di gestione delle pratiche, non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile è inferiore a 250 euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni.

Operazione 11.1.1 Conversione

I beneficiari devono soddisfare tutti i 3 requisiti di seguito specificati:

- 1) *essere agricoltori in attività* e mantenere questa condizione. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3bis, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attività i soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che dimostrano uno dei requisiti riportati all'art. 3 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i., con riferimento inoltre alla circolare di AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018, come integrata dalle circolari n. 99157 del 20 dicembre 2018 e n. 0074630 del 11 novembre 2020;
- 2) *praticare l'agricoltura biologica*, come definita dal Reg. (UE) 2018/848 (in precedenza dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008) ed essere assoggettati al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica;
- 3) in base alle condizioni previste nel PSR vigente, sono ammissibili al sostegno della presente operazione gli agricoltori o loro associazioni, rispondenti alle 2 condizioni precedenti, la cui impresa agricola abbia effettuato *l'introduzione nel sistema di produzione biologica* (di cui al reg (UE) 2018/848, in precedenza dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008) *da un periodo inferiore o pari a:*
 - 3 *anni* nel caso di aziende classificate secondo l'orientamento tecnico economico (OTE) prevalente OTE 3 (aziende specializzate nelle colture permanenti) e OTE 8.4.2 (aziende miste colture permanenti e allevamenti);
 - 2 *anni* nel caso di aziende classificate secondo qualsiasi classe di OTE diversa da quelle indicate nel trattino precedente.

Per poter accedere (con livello di premio "conversione") all'operazione 11.1.1, questa condizione deve essere mantenuta durante l'intero primo anno di impegno. Lo stesso criterio si applica (in funzione dell'OTE aziendale) per l'eventuale accesso al livello di premio "conversione" nel secondo e/o nel terzo anno di impegno.

Il criterio sopra indicato discende da quanto previsto dal PSR:

- laddove il primo anno di adesione all'operazione coincida con il 1° anno di introduzione dell'azienda nel regime biologico, il sostegno verrà corrisposto nel modo seguente:
 - alle aziende classificate con OTE 3 (aziende specializzate nelle colture permanenti) o con OTE 8.4.2 (aziende miste colture permanenti e allevamenti):

| Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| livello conversione | livello conversione | livello conversione |

- alle aziende classificate con qualsiasi altra OTE (diversa dalle classi del trattino precedente):

| | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
| livello conversione | livello conversione | livello mantenimento |

- laddove il primo anno di adesione all'operazione non coincida con il 1° anno di introduzione dell'azienda nel regime biologico, il sostegno al livello "conversione" è ridotto proporzionalmente. Questo significa che il premio del livello "conversione" è riconosciuto solo per gli anni in cui la condizione sopra indicata è garantita per l'intero anno di impegno, cioè per tutta l'annata agraria fino al 10 novembre.

Le domande relative all'Operazione 11.1.1 per essere ammissibili devono quindi garantire la SAU in conversione *almeno fino al 10/11/2022*.

Per aderire al presente bando, i beneficiari devono aver presentato la Notifica di inizio attività con metodo biologico entro il **28/02/2022**, tramite il sw ABIO del sistema informativo regionale (SIAP). Tale data è stata valutata come il limite ultimo oltre il quale non è più possibile la corretta applicazione degli impegni previsti dalla Misura per la campagna agraria in corso.

Il requisito di cui al punto 1) (essere agricoltore in attività) viene nuovamente verificato nel corso del periodo di impegno mediante incrocio con i dati aggiornati forniti dall'Agea e/o dall'Arpea.

Il requisito di cui al punto 2) (praticare l'agricoltura biologica) deve risultare sempre soddisfatto mediante:

- la validità della notifica nell'anno corrente anche se oggetto di variazioni;
- la presenza del documento giustificativo di cui all'art. 29 del Reg. (CE) 834/2007 o del certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848, rilasciati al beneficiario dall'Organismo di controllo prescelto per l'attività notificata ed in corso di validità, reperibili sul sw ABIO del sistema informativo regionale (SIAP) oppure sull'Elenco degli Operatori Biologici Italiani presente sul SIAN.

Il requisito di cui al punto 3) deve risultare soddisfatto, in base alla verifica degli uffici istruttori, per l'intero primo anno di impegno (2022).

La tabella seguente riporta a scopo riepilogativo, in funzione dell'OTE aziendale e della data di introduzione nel regime biologico, gli anni di impegno per i quali aderendo all'operazione 11.1.1 si potrà ricevere il premio al livello di "conversione" oppure al livello di "mantenimento":

| OTE | Data della notifica di inizio attività | operazione | livello di premio per anno di impegno | | |
|--|--|------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| OTE 3 "aziende specializzate nelle colture permanenti" | Dal 11/11/2021 al 28/2/2022 | 11.1.1 | conversione | conversione | conversione |
| OTE 8.4.2 "aziende miste colture permanenti e allevamenti" | Dal 11/11/2020 al 10/11/2021 | 11.1.1 | conversione | conversione | mantenimento |
| | Dal 11/11/2019 al 10/11/2020 | 11.1.1 | conversione | mantenimento | mantenimento |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| OTE diverse dalle precedenti | Dal 11/11/2021 al 28/2/2022 | 11.1.1 | conversione | conversione | mantenimento |
| | Dal 11/11/2020 al 10/11/2021 | 11.1.1 | conversione | mantenimento | mantenimento |

Si rammentano le disposizioni regionali in tema di gestione informatizzata delle notifiche di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori biologici : DGR n. 29-4054 del 27 giugno 2012 e Determinazione dirigenziale n. 482 del 31 luglio 2015.

2.3. CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i principi ed i criteri di selezione di seguito specificati, sottoposti alla consultazione in modalità scritta del Comitato di sorveglianza del PSR dal 20 al 30 luglio 2021.

| Operazione 11.1.1 (Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica) | | | |
|--|--|--|---|
| Principio di selezione | Criterio di selezione | Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio) | Punteggio attribuibile al criterio |
| Zone rurali ad agricoltura intensiva e aree urbane e periurbane | Si applica la classificazione del territorio regionale come da PSR | Zone rurali ad agricoltura intensiva | 7 |
| | | Aree urbane e periurbane | 5 |
| Aree protette (parchi e riserve naturali) e Aree Natura 2000 (Direttiva uccelli e habitat) | | E' riconosciuto il punteggio se almeno il 25% della SAU soggetta all'impegno ricade in tale zona | 11 |
| Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile | | E' riconosciuto il punteggio se la SAU soggetta all'impegno ricade per almeno il 10% in zone di salvaguardia individuate come aree circolari di 200 m. di raggio intorno ai punti di captazione ad uso idropotabile. In particolare viene attribuito il punteggio alle particelle catastali i cui centroidi ricadono in una zona di salvaguardia | 6 |
| Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari | | E' riconosciuto il punteggio se almeno il 25% della SAU soggetta all'impegno ricade in tale zona | 10 |
| Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola | | E' riconosciuto il punteggio se almeno il 25% della SAU soggetta all'impegno ricade in tale zona | 3 |
| Aderenti da meno di un anno al regime di produzione biologica | | | 3 |

| | | | |
|--|--|---|----------|
| | Aderenti da almeno 1 anno e fino a 2 anni | | 2 |
| Gruppi di agricoltori (1) | | | 5 |
| PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali | In particolare, si considerano prioritarie le domande di imprese che hanno presentato una domanda finanziabile per l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi) e/o assumono/hanno in corso impegni relativi all'operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) o all'azione 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi) (2) | rapporto fra la superficie complessiva interessata da tali interventi e la SAU aziendale: | |
| | | - più del 20%: | 15 punti |
| | | - dal 10% al 20%: | 12 punti |
| | | - tra il 3% e il 10%: | 8 punti |
| | | - tra 1% e 3%: | 5 punti |
| - tra 0,5% e 1%: | 3 punti | | |

(1) Per gruppi di agricoltori si intendono gruppi di aziende con gestione associata (cooperative agricole o forme assimilabili). A parità di punteggio viene data priorità ai gruppi di agricoltori (come sopra definiti) in virtù del contributo alla fornitura di beni pubblici ambientali che essi possono determinare mediante l'applicazione coordinata degli impegni su più ampie superfici. In caso di ulteriore parità di punteggio le domande verranno ordinate secondo la data di nascita del titolare, dal più giovane al più anziano.

(2) non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale.

2.4. IMPEGNI DI BASE

L'operazione 11.1.1 richiede l'adozione dell'agricoltura biologica (regolamento UE 2018/848 e in precedenza regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008) **su tutta la SAU** (superficie agricola utilizzata), con la possibile esclusione di corpi aziendali separati.

Si considerano corpi aziendali separati :

- i terreni che, rispetto alle superfici oggetto di impegno, appartengono a un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e sono assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto;
- i terreni che, come richiesto dal PSR:
 - appartengono a un *tipo di coltura* diverso rispetto alle superfici assoggettate all'applicazione del metodo biologico; a tale proposito si considerano due tipi di colture:
 - le colture erbacee (incluse le officinali poliennali);
 - i fruttiferi e la vite; e
 - soddisfano i criteri di separazione stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica (es. presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari).

E' ammesso che le aziende con orientamento zootecnico adottino i metodi di cui trattasi limitatamente alla produzione vegetale e che non assoggettino a metodo biologico la produzione animale.

Gli impegni della Misura 11 sono i seguenti:

1. *Divieto di uso di OGM*: per semine e impianti, deve essere utilizzato materiale vegetale esente da Organismi Geneticamente Modificati.
2. *Uso di sementi e materiali di moltiplicazione prodotti biologicamente*: deve essere utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi.
3. *Rotazione pluriennale delle colture*.
4. *Divieto di concimi azotati minerali*: consentito l'uso di concimi e ammendanti autorizzati in agricoltura biologica; fertilizzazioni organiche.
5. *Gestione di infestanti e fitopatie con metodi meccanici, prevenzione*: ricorso ai presidi chimici solo in casi indispensabili e solo con prodotti ammessi in produzione biologica.
6. *Sovescio* (solo consigliato): ossia interrimento di colture appositamente coltivate, prevalentemente leguminose.
7. *Regolazione volontaria delle macchine irroratrici di prodotti fitosanitari*
La regolazione strumentale delle irroratrici è individuata dal PAN (par. A.3.7) come operazione volontaria incentivabile nell'ambito dei PSR, da eseguirsi presso Centri prova autorizzati mediante idonee attrezzature (banchi prova) e secondo protocolli definiti a livello nazionale e regionale. Essa è finalizzata a calibrare in funzione delle condizioni aziendali i valori di parametri operativi quali volume della miscela da distribuire, tipo e portata degli ugelli, portata e direzione dell'aria generata dal ventilatore, pressione di esercizio, altezza di lavoro (per le barre) e velocità di avanzamento delle irroratrici.

Gli impegni prevedono di:

- sottoporre a **regolazione strumentale** le macchine irroratrici di prodotti fitosanitari, a completamento del **controllo funzionale** previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Gli aderenti al presente bando devono essere **già in possesso del controllo funzionale e della regolazione strumentale**.

In caso di ricorso a un contoterzista, il beneficiario deve assicurarsi che le irroratrici utilizzate sui propri terreni siano state sottoposte a controllo funzionale secondo la cadenza biennale previste dal PAN. Dopo il 26/11/2018, le irroratrici del contoterzista dovranno essere state oggetto anche di regolazione strumentale. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta in tale categoria presso la Camera di Commercio.

Le irroratrici nuove acquistate dopo il 26/11/2011 devono essere sottoposte a controllo funzionale e a regolazione strumentale entro 5 anni dalla data di acquisto.

Le irroratrici sottoposte a controllo funzionale dopo il 1/1/2021 devono essere sottoposte a controllo funzionale e regolazione strumentale entro 3 anni dal precedente controllo.

Si terrà conto di eventuali situazioni emergenziali e di conseguenti proroghe concesse a livello nazionale nell'ambito del PAN per l'effettuazione del controllo funzionale.

Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature indicate nel PAN.

Gli approfondimenti sul PAN e le attrezzature sono disponibili ai seguenti link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/piano-azione-nazionale-per-luso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari-pan>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/controlli-delle-attrezzature-per-lapplicazione-dei-prodotti-fitosanitari>

8. Norme di produzione animale (*prescrizioni del Reg. (UE) 2018/848, allegato II, parte II e relativi Regolamenti di esecuzione*).
9. Obblighi tecnico amministrativi dell'agricoltura biologica (*adempimenti documentali*).
10. RegISTRAZIONI delle attività svolte: *a norma del Reg. (UE) 2018/848, art. 34, paragrafo 5*.

Il dettaglio della valenza ambientale ed agronomica degli impegni è reperibile nel PSR 2014-2020, al paragrafo 8.2.10.3.1.1.

2.5. IMPEGNI AGGIUNTIVI

In aggiunta agli impegni di base possono essere assunti uno o più impegni facoltativi dell'operazione 10.1.1 (Produzione integrata), fra quelli di seguito descritti.

Metodo della confusione sessuale

Il metodo della confusione sessuale consiste nel diffondere nei *frutteti* o nei *vigneti* forti dosi di attrattivo sessuale di sintesi (feromone) della specie che si intende contrastare, al fine di disorientare i maschi e impedirne l'accoppiamento. Questa tecnica può consentire di controllare senza far ricorso a insetticidi alcuni fitofagi di particolare rilievo, quali *Cydia molesta* su pesco, *Cydia funebrana* su susino, *Cydia pomonella* su melo e pero, *Lobesia botrana* (tignoletta) su vite.

L'impegno contribuisce alla protezione delle acque e alla biodiversità.

Inerbimento controllato di fruttiferi e vite

Il cotico erboso esercita nei confronti delle colture perenni una competizione idrica e nutrizionale che viene generalmente contrastata mediante diserbi chimici e lavorazioni meccaniche.

Ciò tende a determinare una minore capacità di trattenuta dei nutrienti e dei prodotti fitosanitari e una riduzione del tenore di sostanza organica dei suoli, accentuata dalla scarsa disponibilità di fertilizzanti organici in ampi territori ove la specializzazione produttiva ha ridotto la presenza degli allevamenti.

Questa tendenza può essere contrastata mediante l'inerbimento controllato di *frutteti* e *vigneti*, che consente una migliore protezione delle acque dall'inquinamento, incrementa la diversità biologica dell'agroecosistema e contribuisce a mantenere la sostanza organica del terreno e a contrastare l'erosione in zone collinari e montane.

Manutenzione di nidi artificiali

La conduzione intensiva dell'agricoltura e la rarefazione di macchie e incolti tendono a ridurre le popolazioni di uccelli insettivori e chiroterri che utilizzano le cavità di alberi maturi per la nidificazione. L'installazione di nidi artificiali può porre in parte rimedio a tale carenza, favorendo la diversità biologica dell'agroecosistema.

L'impegno è applicabile alle *colture oggetto dell'impegno di base*.

Sommersione invernale delle risaie

La sommersione invernale delle risaie offre un ambiente idoneo alla fauna acquatica tra un ciclo colturale e l'altro, in un periodo dell'anno durante il quale, nella pratica ordinaria, le camere di risaia non vengono sommerse.

| DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI FACOLTATIVI | Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc. |
|---|---|
| <p>Metodo della confusione sessuale. L'impegno è applicabile a <i>melo, pero, pesco, susino, vite</i>. I diffusori di feromoni devono essere collocati negli appezzamenti oggetto di impegno con la densità e secondo le modalità previste dalla casa produttrice. La densità di popolazione del fitofago deve essere rilevata mediante un periodico monitoraggio (rilievi su grado di infestazione, danni alla vegetazione, ai frutti, ecc.), secondo le indicazioni contenute nelle Norme tecniche di produzione integrata. Eventuali trattamenti contro il fitofago verso cui è rivolta la lotta confusionale devono essere giustificati dagli esiti del monitoraggio, risultanti dalle registrazioni in apposite schede, e in ogni caso non devono superare 4 trattamenti per melo e pero, 3 trattamenti per pesco e susino (4 nelle casistiche particolari individuate dal Settore Fitosanitario) e 1 trattamento per la vite. Le schede di monitoraggio devono essere conservate per tutta la durata dell'impegno (così come le schede dei trattamenti) e messe a disposizione dei funzionari incaricati in occasione di eventuali controlli.</p> | <p>Le regole di condizionalità e i requisiti minimi non richiedono l'adozione del metodo confusionale.</p> |
| <p>Inerbimento controllato di fruttiferi e vite. L'impegno è applicabile a: <i>melo, pero, pesco, susino, actinidia, albicocco, ciliegio, vite</i>. Per il <i>nocciolo</i> sono ammissibili frutteti che nell'ultimo anno di attuazione dell'impegno di base non superano il dodicesimo anno dall'impianto. Infatti si valuta che negli anni successivi, in una situazione media, non sia presente un'adeguata copertura vegetale del suolo sul 70% della superficie del nocciolo. Le modalità di attuazione dell'impegno sono differenziate per quanto riguarda la gestione del sottofila, in funzione delle pratiche comunemente adottate per le diverse colture e zone altimetriche.</p> <p><i>a) Frutteti di pianura.</i> Nei frutteti di pianura la pratica ordinaria prevede l'inerbimento dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno vieta il diserbo chimico sia nell'interfila che nel sottofila; sono richiesti l'inerbimento dell'interfila e la lavorazione meccanica o lo sfalcio del sottofila.</p> <p><i>b) Frutteti di collina/montagna e vigneti</i> Nei frutteti di collina e montagna e nei vigneti, la pratica ordinaria prevede la lavorazione dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno facoltativo richiede di adottare (invece della lavorazione) nell'interfila l'inerbimento permanente e nel sottofila l'inerbimento o la lavorazione meccanica.</p> <p>Sia nel caso a) che nel caso b), la copertura vegetale deve interessare almeno l'interfila, per una superficie almeno pari al 70% della superficie della coltura. L'inerbimento controllato dell'interfila prevede periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna, fatte salve le prescrizioni della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 per la tutela dei pronubi da trattamenti effettuati in concomitanza con la fioritura di erbe spontanee. E' ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento localizzato dei fertilizzanti.</p> | <p>Condizionalità: BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale almeno tra il 15 novembre e il 15 febbraio o, in alternativa, l'adozione di tecniche protettive del suolo.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Manutenzione di nidi artificiali. L'intervento richiede l'osservanza dei seguenti impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare la pulizia annuale e la manutenzione di nidi artificiali per uccelli insettivori e chiroterri, installati in vicinanza delle coltivazioni o al loro interno nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. In particolare, rimuovere ogni anno dai nidi i resti delle avvenute nidificazioni; - sostituire i nidi artificiali in caso rottura, deterioramento o perdita. <p>Deve essere rispettato il rapporto di 10 nidi artificiali per ettaro di superficie oggetto dell'impegno facoltativo.</p> | <p>Le regole di condizionalità e i requisiti minimi non richiedono la presenza di nidi artificiali per la fauna selvatica.</p> |
| <p>Sommersione invernale delle risaie</p> <p>a) mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio;</p> <p>b) comunicare preventivamente all'Ufficio istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione della disponibilità del Consorzio irriguo a fornire l'acqua necessaria per le superfici e il periodo indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria all'attuazione dell'intervento.</p> <p>L'impegno, qualora assunto, può essere attuato anche soltanto in un anno del triennio di applicazione degli impegni di base.</p> <p>Le particelle interessate possono cambiare durante il periodo di impegno. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.</p> | <p>Le regole di condizionalità e i requisiti minimi non prevedono la sommersione invernale delle camere di risaia.</p> |

Per l'impegno facoltativo "sommersione invernale delle risaie", nella domanda di pagamento devono essere indicate le particelle che si intende destinare a tali interventi nel periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano l'effettuazione degli interventi o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31.12.2022 una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche aziendali durante le quali sarà controllata in particolare, per quanto riguarda gli erbai, la presenza in campo e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.

2.6 ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

2.6.1 Impegni di base

Aiuti per gli impegni di base dell'operazione 11.1.1 (Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica)

Il livello conversione spetta solamente alle domande con impegno conversione assunto ai sensi dell'Operazione 11.1.1 secondo le specifiche definite nel capitolo 2.2 condizioni di ammissibilità/esclusione. Il livello mantenimento spetta alle domande con impegno assunto ai sensi dell'Operazione 11.1.1 per gli anni dove risultano in mantenimento.

| Gruppi di colture/coltura | Importi (euro/ha) | |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| | livello conversione | livello mantenimento |
| Vite e fruttiferi | 900 | 700 |
| Noce e castagno ⁴ | 450 | 350 |
| Riso | 600 | 450 |
| Altri seminativi | 375 | 350 |
| Ortive | 600 | 550 |
| Officinali annuali e biennali | 360 | 300 |
| Officinali poliennali | 450 | 400 |
| Prati | 150 | 120 |
| Pascoli, prati-pascoli | 80 | 60 |
| Colture per l'alimentazione animale (pagamento a seguito adesione facoltativa) | 400 | 350 |

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l'obbligo di richiedere le superfici aziendali nell'ultimo gruppo coltura in tabella.

Il premio per il gruppo "Colture per l'alimentazione animale" può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento certificato biologico che reimpieghino, nell'alimentazione delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle superfici ammesse a premio utilizzabili in conversione biologica. Il premio, pertanto, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (o venduto) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

In continuazione con la modalità di quantificazione delle superfici riconoscibili ai fini dell'attribuzione del premio "Colture per l'alimentazione animale" - avvenuta negli anni precedenti – tale superficie deve essere quantificata rispetto al numero di animali certificati biologici per ettaro che devono rientrare nei valori di cui alla tabella (per classe o specie) dell'Allegato IV del reg. (CE) 889/2008; l'ufficio istruttore valuterà la congruenza di quanto dichiarato e richiesto con la domanda di pagamento rispetto a tali parametri.

Le colture non ammesse a premio sono le seguenti:

- le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo;
- gli orti e i frutteti familiari destinati all'autoconsumo;
- i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno;

⁴ I noceti e i castagneti devono essere da frutto, costituiti da piante innestate con varietà da frutto, con una distanza media fra le piante di 6-20 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta .

- le superfici destinate a vivaio e a colture floricole;
- i pascoli su cui è praticato l'alpeggio (quindi con utilizzo soltanto stagionale), che possono essere oggetto degli impegni riguardanti l'operazione 10.1.9 della Misura 10.

Costi non ammessi

Non sono ammessi i costi di certificazione al sistema biologico, i costi di formazione ed informazione, eventuali costi di investimento non sono remunerati tramite la presente sottomisura/operazione.

Ai sensi dell'art. 43.11 del reg. (UE)1307/2013, gli agricoltori biologici ricevono *ipso facto* i pagamenti diretti relativi al greening, ma non vi è sovrapposizione con gli impegni delle operazioni in oggetto.

2.6.2 Impegni aggiuntivi

Di seguito sono riportati i premi annui per gli impegni facoltativi dell'operazione 10.1.1 (Produzione integrata) abbinabili alla misura 11:

| a) Metodo della confusione sessuale | |
|--|-------------------|
| Colture | Importi (euro/ha) |
| Melo | 150 |
| Pero, pesco, susino | 200 |
| Vite | 250 |
| b) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite | |
| Gruppi di colture | Importi (euro/ha) |
| Frutteti di pianura | 200 |
| Vigneti e frutteti di collina e montagna | 300 |
| c) Manutenzione di nidi artificiali | 55 |
| d) Sommersione invernale delle risaie | 190 |

Dal punto di vista finanziario i premi aggiuntivi sopraindicati sono a carico della Misura 10, operazione 10.1.1. I premi per ettaro degli impegni aggiuntivi, cumulati con i premi degli impegni di base dell'operazione 11.1.1 non possono superare l'importo massimo per ettaro della Misura 11 indicato nell'allegato II⁵ del regolamento (UE) 1305/2013.

⁵ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

2.7 CUMULABILITA' CON GLI AIUTI DI ALTRE MISURE A SUPERFICIE

Il sostegno dell'operazione in oggetto può essere cumulato sulla medesima superficie con operazioni o azioni della misura 10 e/o con altre misure del PSR 2014-2020, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili⁶. Le combinazioni con la misura 10 e altre misure a superficie vengono riportate nella tabella seguente. Le operazioni o misure a superficie non considerate non sono cumulabili.

Nei casi l'operazione 11.1.1 venga applicata sulla stessa superficie con altre operazioni della Misura 10 con cui è cumulabile verranno rispettati i massimali delle 2 misure senza interferenze tra i premi relativi alle 2 misure.

In caso di adesione all'operazione 11.1.1 (impegni di base) e a impegni aggiuntivi dell'operazione 10.1.1. (Produzione integrata), se la somma dei premi comporta il superamento del massimale della Misura 11 il programma informativo abatterà in fase istruttoria il premio all'importo massimo previsto per il pertinente uso del suolo dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013.

| | 10.1.1 – PRODUZIONE INTEGRATA | | | | | 10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE | | | | | 10.1.4 - SISTEMI COLTURALI ECO – COMPATIBILI | 10.1.5 - TECNICHE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI (*) | MISURA 13 | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---|
| | IMPEGNI AGGIUNTIVI | | | | | IMPEGNI AGGIUNTIVI | | | | | AZIONI | AZIONI | 13.1.1 | | |
| | IMPEGNI DI BASE | Metodo della confusione sessuale | inveramento controllato di trutture e vite | Manutenzione di nidi artificiali | Erbaio da sovescio autunno-vernino | Sommerione invernale della risaia | IMPEGNI DI BASE | mantenimento stoppie nel periodo invernale | Sommerione invernale della risaia | Erbaio da sovescio autunno-vernino | Realizzazione di un fosso di sezione > | Convers. seminativi in foraggiere permanenti | Diversificaz. Colturale in aziende maicolole | Interramento immediato di effluenti | Distribuzione effluenti sottocotico o rasoterra |
| Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica | C | C | C | | C | C | C | C | | C | C | C | C | C | C |
| Premio colture per l'alimentazione animale: zootecnia biologica | | | C | | | | | | | | C | C | C | C | C |

⁶ Articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

2.8 APPLICAZIONE DEGLI IMPEGNI DURANTE IL LORO PERIODO DI ATTUAZIONE

2.8.1 Impegni a particelle fisse o variabili

Gli *impegni di base* della misura 11 sono vincolati ad appezzamenti fissi.

Gli *impegni aggiuntivi* dell'Operazione 10.1.1 applicabili alla Misura 11 sono anch'essi vincolati ad appezzamenti fissi, a eccezione della "sommersione invernale delle risaie" che, come specificato nel PSR vigente, può essere applicata su particelle variabili da un anno all'altro. Tale variazione non compromette le finalità ambientali dell'impegno, essendo soddisfatte le condizioni di cui all'art. 47, par. 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno. La variazione delle particelle e degli ettari oggetto di impegno viene comunicata con la presentazione delle domande di pagamento negli anni successivi al primo.

2.8.2 Conversione degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 1 del regolamento (UE) 807/2014, per conversione (o trasformazione) di un impegno si intende la sua interruzione con contemporanea adesione a un nuovo impegno i cui benefici ambientali risultino significativamente superiori, assunto per l'intero periodo richiesto dalla pertinente azione/operazione, indipendentemente dalla durata del periodo già trascorso di attuazione dell'impegno preesistente.

Le conversioni di impegni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Attraverso l'adesione al presente bando **non** si autorizzano conversioni di impegni in corso dall'operazione 10.1.1.

2.8.3 Adeguamento degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014, l'*adeguamento* di un impegno in corso di attuazione consiste nella sua interruzione e nella contemporanea assunzione di un altro impegno che si protrae per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario. L'adeguamento deve essere debitamente giustificato rispetto agli obiettivi dell'impegno preesistente.

Nei casi consentiti, l'adeguamento può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno e non comporta la restituzione degli aiuti già percepiti.

L'adeguamento di impegni preesistenti può consistere nell'ampliamento o nell'assunzione ex novo di impegni facoltativi, in aggiunta agli impegni di base in corso di attuazione.

Gli adeguamenti saranno autorizzati, se del caso, dalle disposizioni regionali approvate per gli anni di impegno successivi al primo.

La corresponsione della quota aggiuntiva di premio corrispondente all'adeguamento potrà essere subordinata alla disponibilità di sufficienti risorse finanziarie.

2.8.4 Ampliamento delle superfici sotto impegno

Per gli impegni di base vincolati a *particelle fisse* gli aumenti della superficie oggetto dell'impegno, operati complessivamente durante il suo periodo di attuazione, potranno essere oggetto di sostegno, se le disponibilità finanziarie saranno sufficienti, *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria. Ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE)807/2014, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario. Anche a seguito dell'aumento il periodo di impegno mantiene la sua durata originaria.

La richiesta di aumento viene esercitata associando ad impegno una maggiore superficie nelle domande di pagamento degli anni successivi al primo.

Per le superfici abbinate alla classe di premio "*Colture per l'alimentazione animale*", qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, è ammesso un aumento entro il limite del 20% della superficie oggetto di impegno abbinata a tale classe di premio nel primo anno, riferita alla situazione di fine istruttoria.

Per gli *impegni facoltativi dell'operazione 10.1.1* attuati su particelle fisse applicabili alla misura 11, sono ammissibili soltanto gli aumenti di superficie relativi a particelle già abbinate all'impegno facoltativo nell'anno precedente, trattandosi per lo più di variazioni irrilevanti sotto il profilo finanziario, dovute a una diversa misurazione della stessa superficie fisica. Non sono invece ammissibili per ragioni finanziarie aumenti di superficie derivanti dall'abbinamento di un impegno facoltativo a particelle che non erano associate al tale impegno nell'anno precedente.

Per gli impegni facoltativi attuati su particelle variabili (sommersione invernale delle risaie) si applicherà il limite del 20% all'aumento della superficie abbinata a tale impegno nel 1° anno, riferita alla situazione di fine istruttoria.

2.8.5 Riduzioni di superfici sotto impegno

Per gli impegni a particelle fisse (sia di base che facoltativi) non si considera riduzione di superficie una riduzione derivante da una diversa misurazione della stessa superficie fisica oggetto di impegno in una particella già abbinata all'impegno nell'anno precedente.

La restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente, sulle quali l'impegno non possa essere applicato a seguito di un cambio di uso del terreno (es. in caso di estirpo di un vigneto o frutteto).

In merito all'applicazione della classe di premio "*Colture per l'alimentazione animale*", considerato che l'aiuto è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, tenuto anche conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi percepiti non è dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo, riferito alla situazione di fine istruttoria.

Per gli impegni facoltativi attuati su particelle variabili (sommersione invernale delle risaie) si applicherà il limite del 20% alla riduzione della superficie abbinata a tale impegno nel 1° anno, riferita alla situazione di fine istruttoria.

2.8.6 Trasferimento dei terreni e degli impegni

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente la propria azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrargli nell'impegno per il periodo residuo, totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito. Se tale subentro non avviene, l'impegno è considerato estinto e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

Il subentrante può proseguire gli impegni del cedente inserendo i terreni acquisiti in una domanda di pagamento presentata entro il termine stabilito di anno in anno ai sensi dell'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i.

In caso di subentro totale il subentrante può assoggettare all'impegno nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro.

In caso di subentro parziale, invece, chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno. Per la misura 11, come previsto dal PSR, gli impegni devono essere rispettati sull'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), comprese le eventuali superfici che non beneficiano dell'aiuto.

Per il cessionario vale il rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i.

Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)

Per poter aderire al presente bando è necessario presentare secondo le modalità ed entro i termini stabiliti *una domanda di sostegno e pagamento*.

In caso di ammissione al regime di sostegno, in ogni anno successivo a quello di adesione dovrà essere presentata una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni riferite all'anno di impegno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini stabiliti.

3.1 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Prima della presentazione della domanda di pagamento sono obbligatori:

- l'iscrizione all'Anagrafe agricola unica e la costituzione del fascicolo aziendale elettronico presso i Centri di Assistenza Agricola (in seguito CAA) e l'aggiornamento di tale fascicolo;
- il piano di coltivazione grafico (l'articolo 9, paragrafo 3 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. N. 162 del 12/01/2015) prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse;
- compilare la consistenza zootecnica, ove esistente e necessario.

Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe. A tal fine le aziende agricole devono rivolgersi ad un (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione con l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la tenuta dei fascicoli aziendali e svolgono tale servizio senza oneri per gli agricoltori. Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili sul sito web dell'Arpea:

https://www.arpea.piemonte.it/pagina17535_caa-centri-di-assistenza-agricola.html

Gli altri beneficiari possono rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

utilizzando il servizio on-line "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale ossia le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2020".

Informazioni dettagliate per l'iscrizione all'Anagrafe agricola sono disponibili sul sito della Regione Piemonte alla pagina web:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe.

Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate le domande, qualora stampate e sottoscritte.

3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere, comprensive di eventuali allegati, e deve riportare tutte le particelle dei terreni in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

Domande veritiere, complete e consapevoli

Nel corso della compilazione e sottoscrizione della domanda è importante che l'agricoltore sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che dovrà osservare durante il periodo di attuazione dell'intervento.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., artt. 46 e 47). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate irregolarità od omissioni, rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

In merito si segnala il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'ARPEA approvato con determinazione n. 351 del 10/12/2020.

Le domande devono essere coerenti con il reg. 1306/2013 e s.m.i., con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola (parcelle) e tutti gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno⁷.

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'operazione /azione di cui trattasi.⁸

Sottoscrivendo la domanda i richiedenti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (reg. UE 679/2016 e s.m.i.), pubblicata sul portale www.sistemapiemonte.it, in apertura del servizio on-line.

I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (cfr il paragrafo *Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679*).

⁷ Articolo 72 par. 1 lettera a) del reg. (UE)1306/2013 in combinato disposto con l'art.67 par. 2 dello stesso reg. nell'ambito di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo al sostegno di cui all'art. 28 del reg. (UE)1305/2013.

⁸ Articolo 24 *Principi generali*, paragrafo 1, lettere a) e b) del reg. (UE) 809/2014 della Commissione

Con la presentazione delle domanda di sostegno i richiedenti dichiarano espressamente di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere alla Regione Piemonte, all'Organismo pagatore (ARPEA), allo Stato e alla Commissione europea, nel caso in cui gli aiuti corrispondenti agli impegni intrapresi non possano essere erogati per la mancata rimodulazione finanziaria nel 2022 delle risorse del Programma di Sviluppo Rurale.

3.2.1 Modalità grafica

L'art. 17, par. 2 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che tutte le domande di aiuto per il regime di base debbano essere basate su strumenti geospaziali (modalità grafica). Con decisione di esecuzione C(2018) n. 2838 del 17.05.2018, la Commissione Europea ha autorizzato l'Italia, con altri Stati membri, a conseguire gradualmente a tale obiettivo; a decorrere dall'anno di domanda 2020 tutti i beneficiari devono utilizzare il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono aver compiuto le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

In base al disposto dell'art. 43 della legge 11 settembre 2020, n.120 è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del reg. delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.

Individuazione grafica dell'azienda agricola

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti del PSR vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

La consistenza territoriale viene rappresentate dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda.

L'isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come "Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale" è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, ovvero modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di sostegno/pagamento.

Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'art. 17, par. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'art. 5, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale. Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzino uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017. Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità. Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il solo soggetto che ha indicato "uso oggettivo".

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

Piano di coltivazione grafico

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162. La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i. Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica e propedeutico alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente. Nel piano di coltivazione grafico devono essere create le isole, all'interno di queste vengono individuati gli appezzamenti con l'indicazione della coltura e la relativa pratica di mantenimento.

3.3 COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata con l'ausilio del CAA può essere sottoscritta con firma digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso la domanda (con allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA;
- il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo "PSR 2014-2020", a cui accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, ed è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati.

La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina:
<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte>

Occorrerà scegliere il procedimento PSR 2014-2022: Misura 11 Operazione 11.1.1 Domande di sostegno e pagamento (Nuove adesioni) 2022.

In caso di compilazione tramite CAA, quest'ultimo garantisce la correttezza dei dati contenuti nelle domande ed ha l'obbligo di metterle a disposizione della Pubblica Amministrazione per le aziende con preavviso di controllo in loco e negli altri casi in cui può essere richiesto.

Il beneficiario può prendere visione in qualsiasi momento della domanda mediante lo stesso CAA oppure utilizzando le proprie credenziali di accesso ai sistemi informativi.

Il servizio *on-line* "PSR 2014-2020" consente di conoscere autonomamente lo stato di avanzamento delle proprie pratiche, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la trasmissione telematica la domanda si intende effettivamente presentata; la sola stampa non costituisce prova di presentazione della domanda.

3.4 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

Come indicato nella Parte I, la domanda di sostegno deve essere trasmessa per via telematica a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed entro le ore **23:59:59 del 16 maggio 2022**⁹, fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540.

3.5 DOMANDA DI MODIFICA

Le variazioni ad una domanda di sostegno già trasmessa possono essere fatte presentando una domanda di modifica che sostituisce integralmente la domanda precedente. Anche le domande di modifica devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le domande di modifica ammissibili sono quelle previste dall' articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i.

Potranno essere accettate le seguenti variazioni:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/parcelle/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Rispetto alla domanda già presentata, come detto, il richiedente può modificare le superfici anche riguardo al loro utilizzo, a condizione che i requisiti previsti o l'uso del suolo siano previsti dall'operazione prescelta.

E' possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le ore 23.59.59 del 31 maggio 2022, fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540.

⁹ data stabilita in base all'art.12 del regolamento (UE) 640/2014

Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi da presentare è consentito modificare anche tali documenti.

In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel paragrafo seguente per le domande iniziali: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo fino alle ore **23.59.59 del 10 giugno 2022**, fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540; le domande pervenute oltre questo termine ultimo sono irricevibili.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica alla parte di domanda non modificata la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale, mentre alla parte di domanda modificata si applica la sanzione maggiore per i giorni di ritardo.

Nel caso in cui vengano presentate entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno (e di pagamento) o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle/particelle agricole che presentano inadempienze¹⁰.

3.6 PRESENTAZIONE TARDIVA

La presentazione tardiva della domanda è disciplinata dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 e s.m.i.

Salvo cause di forza maggiore o casi eccezionali, se la domanda di sostegno e pagamento è presentata in ritardo rispetto al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di pagamento, per ogni giorno lavorativo di ritardo si applica una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro la scadenza prestabilita.

La presentazione tardiva è altresì consentita nel caso di documenti, contratti o altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all'autorità competente qualora essi siano determinanti ai fini dell'ammissibilità al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per il sostegno in questione. Tuttavia se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, cioè a 25 giorni consecutivi, la domanda è irricevibile (ossia non può più essere accettata) e non è possibile accordare all'interessato il sostegno richiesto.

Il termine ultimo per la trasmissione tardiva della domanda sono le **ore 23.59.59 del 10 giugno 2022**, fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540.

3.7 SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

Dopo la presentazione della domanda di sostegno, il beneficiario può incorrere in situazioni che richiedano di intervenire sulla domanda stessa mediante comunicazioni riguardanti:

- la revoca parziale o totale della domanda o la rinuncia totale,

¹⁰ Articolo 15, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

- errori palesi compiuti nella compilazione,
- cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

3.7.1 Revoca parziale o totale

Il richiedente può ritirare la domanda del tutto o solo in parte, riducendone la superficie. La comunicazione di revoca parziale o totale può essere fatta in qualsiasi momento, attraverso il sistema informativo regionale.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già comunicato al richiedente l'intenzione di svolgere un controllo o se in seguito a un controllo l'interessato è stato informato del riscontro di inadempienze o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.¹¹

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica con modifica, anche indiretta, dell'incidenza sul premio;
- rinuncia parziale o totale di uno più impegni aggiuntivi facoltativi;

Nel caso di revoca dell'unica operazione 11.1.1 costituente la domanda, si intende come revoca totale della domanda presentata in precedenza.

La comunicazione deve contenere il nome e il CUA del titolare della domanda, il numero della domanda (azione/operazione) oggetto di rinuncia o ritiro. Essa viene presentata attraverso il sistema informativo.

Qualora la comunicazione di rinuncia (o ritiro) non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale. L'Arpea stabilirà di campagna in campagna il termine ultimo per la presentazione.

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale. Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze.

La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

3.7.2 Richiesta di correzione di errori palesi

Il richiedente può chiedere di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi allegati quando il beneficiario si accorga di aver fornito dati sbagliati in modo evidente (errori palesi). Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere facilmente individuati dall'Autorità competente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda o nei documenti¹².

La comunicazione deve avvenire attraverso PEC al Settore competente.

A titolo esemplificativo, non potranno essere considerati errori palesi la dimenticanza di documentazione obbligatoria e il mancato inserimento di particelle e/o interventi e/o operazioni nella domanda di sostegno o in una domanda di modifica presentata in sostituzione della domanda di sostegno.

¹¹ Il ritiro delle domande è disciplinato dall'articolo 3 del reg. (UE) 809/2014 della Commissione europea.

¹² Articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i.

In ogni caso per maggiori chiarimenti in merito, si rimanda alle Linee Guida per l'individuazione dell'errore palese, a cura dell'Organismo pagatore regionale (Arpea).

3.7.3 Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore

Il richiedente o il suo rappresentante, quando viene colpito da fatti estranei alla sua volontà tali da impedire la regolare esecuzione degli impegni assunti può presentare un'apposita richiesta di riconoscimento di tali circostanze. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo¹³.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali¹⁴ che non determinano la restituzione degli importi già percepiti:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Il PSR prevede, inoltre, la possibilità di riconoscere, oltre alle precedenti categorie, ulteriori tipi di circostanze eccezionali che, avendo causato la mancata esecuzione degli impegni agro-climatico-ambientali per non oltre un'annualità senza vanificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione, non comporteranno richiesta di rimborso del pagamento ricevuto. Tale riconoscimento viene effettuato dalla Direzione regionale agricoltura.

La richiesta di causa di forza maggiore può essere avanzata inserendo a sistema, in corrispondenza della domanda interessata, la dichiarazione della situazione che si è verificata comprovata da documentazione in allegato in formato pdf.

PARTE IV - FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE

4.1 COMPETENZE

La **Regione Piemonte** esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98.

La Direzione Agricoltura e Cibo - Settore A1705B (Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile) emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno. Essa, inoltre:

- adotta gli atti per la selezione delle operazioni,
- definisce gli indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno,

¹³ Articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

¹⁴ Articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

- valuta o individua i criteri per verificare i criteri di ammissibilità delle domande di sostegno,
- valuta e determina le domande ammissibili e non ammissibili al sostegno.

La Direzione regionale Agricoltura – Settore A1713C (Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica) è competente della gestione delle misure agroambientali a seguito del provvedimento di organizzazione e di revisione delle competenze (D.G.R. n. 11-1409 dell' 11/05/2015, come modificata dalla DGR n. 20-6838 dell' 11 maggio 2018) ed in particolare svolge le seguenti funzioni, ad esso delegate in base a convenzioni stipulate con l' ARPEA:

- ricevimento delle domande,
- istruttoria, del controllo,
- approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) e
- conseguente predisposizione delle proposte di liquidazione.

In base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, il Settore A1713C predispone gli elenchi dei beneficiari cui spettano gli aiuti e li propone all'ARPEA per il pagamento.

L'**ARPEA** (Agenzia Regionale Piemontese Erogazioni in Agricoltura) in materia di sviluppo rurale è competente:

- della definizione delle procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di pagamento, indicate in manuali o altri documenti;
- dei controlli del sistema integrato di gestione e controllo;
- dei controlli amministrativi e dell'istruttoria delle domande di pagamento;
- dei controlli in loco (estrazione, esecuzione controlli oggettivi);
- dell'autorizzazione alla liquidazione e dell'autorizzazione al pagamento.

I **Centri Autorizzati di Assistenza Agricola** (CAA) sono incaricati della costituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali e, d'intesa con gli agricoltori interessati, possono provvedere anche alla predisposizione delle domande per il conseguimento di aiuti pubblici.

Il **CSI-Piemonte** fornisce supporto alla gestione informatica delle domande predisponendo i *software* in base alle indicazioni della Regione e di ARPEA, estraendo dati a livello massivo nei casi necessari e garantendo assistenza tecnica ai Soggetti compilatori.

4.2 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

4.2.1 Assegnazione dei punteggi

L'ammissibilità delle domande di sostegno è subordinata a condizioni che includono in particolare i requisiti dei beneficiari, i tipi di utilizzo del suolo ai quali l'operazione è applicabile, il raggiungimento dell'importo minimo previsto.

Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria in base a criteri di selezione che privilegiano zone prioritarie per valori o criticità ambientali o altri aspetti sottoposti alla procedura di consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR.

Le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione sono indicati nella Parte II del presente bando.

In fase di compilazione delle domande di sostegno, la procedura informatica richiede al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali e aziendali, che determinano i punteggi attribuibili per l'azione prescelta. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento, evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

4.2.2 Formazione delle graduatorie

Verrà svolta una preistruttoria delle domande di sostegno per verificare i requisiti mediante i controlli amministrativi possibili subito dopo la presentazione.

Per ogni operazione verranno assegnati i punteggi derivanti dai criteri di selezione e verrà stilata la graduatoria regionale in base al punteggio totale conseguito da ciascuna domanda, dal più alto al più basso. A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria applicando l'ordine di preferenza indicato alla base di ogni tabella dei criteri di selezione dell'operazione (Parte II).

Confrontate le risorse annuali del bando (un terzo della dotazione totale) con il montante degli importi richiesti dalle domande di sostegno (a seguito degli eventuali abbattimenti ai massimali della Misura 11), all'atto di approvazione della graduatoria verranno individuati i seguenti raggruppamenti:

- 1) domande "ammissibili e finanziabili" fino all'utilizzo delle risorse annuali disponibili;
- 2) domande "ammissibili ma non finanziabili", collocate in posizioni successive a quelle del gruppo precedente;
- 3) domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, domande quindi respinte, non ammesse con motivazione espressa.

Eccezionalmente, le domande con situazioni particolari la cui ammissibilità potrà essere meglio verificata nel corso dell'istruttoria, potranno essere assegnate ad uno dei raggruppamenti di cui sopra "con riserva".

Le graduatorie saranno approvate in modo definitivo mediante determinazione dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno¹⁵ e riporterà in allegato le categorie di domande descritte.

4.2.3 Gestione delle graduatorie

A causa della connotazione degli impegni, legati alla stagionalità degli interventi agronomici, non è prevista la ridefinizione delle domande finanziabili in base a minori utilizzi di risorse risultanti dalle verifiche istruttorie. Pertanto non sono previsti scorrimenti delle graduatorie. Eventuali economie delle risorse destinate al presente bando potranno essere utilizzate per ulteriori bandi in anni successivi.

4.3 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Le domande individuate nell'atto di approvazione della graduatoria come "ammissibili e finanziabili" saranno introdotte ai controlli amministrativi del sistema integrato di gestione e controllo.

Le domande dei gruppi 2) e 3) di cui al par. 4.2.2 ("ammissibili ma non finanziabili" e "non ammissibili") non saranno istruite.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande di pagamento secondo gli scaglioni comunicati dall'ARPEA.

In fase istruttoria gli Enti delegati verificheranno ulteriormente l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti per operazione, nonché eventuali punteggi autodichiarati.

¹⁵ vedere il paragrafo *Tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi* nella Parte V

4.3.1 Principi generali dei controlli

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- A) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- B) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- C) I criteri e le norme in materia di condizionalità. I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, le domande di sostegno e/o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci¹⁶.

Le domande di sostegno e pagamento del primo anno di impegno e le domande di pagamento degli anni successivi sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

4.3.2 Controlli amministrativi¹⁷

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo ad esempio sull'ammissibilità delle superfici.

Per una descrizione dettagliata dei controlli amministrativi si rinvia al Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle Misure SIGC PSR 2014-2020 approvato con Determinazione dell'ARPEA n. 159 dell'11.08.2016 e s.m.i.

4.3.3 Controlli in loco¹⁸

Come previsto dalla regolamentazione comunitaria, il controllo in loco riguarda almeno il 5% delle domande, escluse quelle individuate come non ricevibili, non ammissibili o ammissibili ma non finanziabili.

Per le misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le parcelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi sono definiti dall'ARPEA.

¹⁶ Art. 59 del Reg. UE 1306/2013

¹⁷ I controlli amministrativi sono disciplinati dagli artt 28 e 29 del reg. (UE) 809/2014 e dall'art. 74 del reg. (UE) 1306/2013

¹⁸ I controlli in loco sono disciplinati dalla sezione 2 (artt. 37-41) del reg. (UE) 809/2014

I controlli in loco possono essere preceduti da un *preavviso*, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e/o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.¹⁹

Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa dell'Unione europea. Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario.

Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all'articolo 40 del reg. (UE)809/2014.

Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le parcelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Sono anche previsti controlli in loco sul rispetto della "*condizionalità*", che riguardano l'intera azienda e non soltanto le superfici richieste a premio. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del reg. (UE) 1306/2013. Le regole di condizionalità vengono specificate a livello nazionale e regionale (cfr par. 1.9).

Per ulteriori dettagli si rinvia al Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle Misure SIGC PSR 2014-2020 di ARPEA e approvato con Determinazione dell'ARPEA n. 159 dell'11.08.2016 e s.m.i. e alle disposizioni emanate da ARPEA e direttamente consultabili sul suo sito.

4.3.4 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

I controlli in merito alle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.

Le disposizioni operative applicate nel corso dell'istruttoria in merito alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà contenute nelle domande di pagamento afferenti alle misure PSR, sono dettate dall'Arpea mediante la Determinazione n. 339 del 27.11.2020 che ha apportato modifiche alla precedente DD n. 227 del 17.10.2017, a seguito delle modifiche all'art 32 quater c.p. da parte della Legge n. 3 del 2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

Le disposizioni di Arpea elencano le tipologie di reato previste dall'art. 32 quater c.p. per le quali, se si riporta una condanna, consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e, pertanto, la mancata erogazione dei pagamenti del PSR.

https://www.arpea.piemonte.it/area_letturaNotizia/66765/pagsistema.html

¹⁹ Articolo 25 del reg. (UE) 809/2014

4.3.5 Esiti dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o evidenziare irregolarità.

Le tipologie di irregolarità e le relative conseguenze derivano da:

- norme dell'Unione europea, quali: il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, il regolamento (UE) n. 809/2014 che reca modalità di applicazione di questo e il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- norme nazionali: decreto ministeriale del 10/3/2020 pubblicato sulla GU n. 113 Suppl. ord. n. 18 del 4/5/2020: <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>> che continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022, prevista per il 31 dicembre 2022;
- norme regionali: Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i. , avente per oggetto <<PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016>>; successivi provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali) per le operazioni della Misura 11, in particolare:
 - determinazione dirigenziale n. 484 del 30 Maggio 2017;
 - determinazione dirigenziale n. 629 del 14 giugno 2019.

Le irregolarità sono essenzialmente di due tipi:

a) mancato rispetto:

- delle condizioni di ammissibilità,
- degli impegni di misura e degli impegni pertinenti di condizionalità,
- della condizionalità,
- dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari,
- dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima;

b) differenza di superficie tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in fase di controllo e differenza tra il numero degli animali dichiarato in domanda ed il numero degli animali accertato in fase di controllo.

a) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni o di altri obblighi

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene rifiutato o revocato. L'art. citato stabilisce:

- ✓ il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.
- ✓ il sostegno richiesto è rifiutato, integralmente (ossia si esercita l'esclusione) o parzialmente (ossia viene ridotto), o revocato, in tutto o in parte, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:
 - impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure
 - se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

I criteri generali della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei *criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi* sono indicati dal DM 2588 del 10/3/2020. Sulla base dei criteri regionali definiti dalla DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i. vengono definite con determinazioni dirigenziali le riduzioni, esclusioni, rifiuti, revoche, ecc. per le singole operazioni.

In caso di mancato rispetto delle regole di *condizionalità* l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione, secondo quanto previsto dal DM 2588 del 10/3/2020.

b) Difformità di superficie e difformità del numero di animali

Per quanto riguarda le difformità nelle dichiarazioni delle *superfici*, quali:

- mancata dichiarazione di tutte le superfici
- superficie dichiarata inferiore alla superficie accertata con qualunque tipo di controllo
- superficie dichiarata superiore alla superficie accertata

e la *difformità nel numero di animali* dichiarati e i loro effetti sugli importi dei premi, le conseguenze sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e riportate nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per le Misure SIGC dell'ARPEA.

Per ulteriori dettagli relativi alle procedure di istruttoria e controllo relative alle domande di pagamento si rinvia al Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle Misure SIGC PSR 2014-2020 dell'ARPEA, approvato con determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i. E disponibile al link:

https://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html

Clausola di elusione

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici.²⁰

4.3.6 Verballi di istruttoria

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria che è un atto interno al procedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione, contenente la proposta di esito, che può essere:

- positivo;
- parzialmente positivo, con le relative motivazioni;
- negativo, con le relative motivazioni.

Lo svolgimento e l'esito dell'istruttoria vengono riportati nel verbale di istruttoria sotto forma di check list nel sistema informativo.

²⁰ Articolo 60 del reg. (UE) 1306/2013

Il responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo (vale a dire un provvedimento che preveda parziale rigetto della domanda), comunica all'interessato le ragioni ostative all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha facoltà di presentare osservazioni scritte (controdeduzioni), eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra sospende i termini di conclusione del procedimento amministrativo, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza di esse, dalla scadenza del termine indicato per concludersi entro i 30 giorni successivi. Nella motivazione del provvedimento finale è data ragione del mancato o soltanto parziale accoglimento delle osservazioni dell'interessato.

4.3.7 Chiusura delle istruttorie delle domande di pagamento

L'esito dell'istruttoria, a cura del Responsabile del procedimento, viene comunicato al titolare della domanda via PEC inviata tramite il sistema informativo dedicato. Se l'istruttoria è positiva o parzialmente positiva viene trasmessa la comunicazione chiusura esito istruttoria.

Per ogni altro dettaglio relativo alle procedure di istruttoria e controllo relative alle domande di pagamento si rinvia al sopra citato Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle Misure SIGC PSR 2014-2020 dell'ARPEA.

https://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html

4.4 REQUISITI E MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità Europea vengono effettuati dall'ARPEA esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali indicati dai beneficiari nella domanda e agli stessi intestati.

Per le misure dello sviluppo rurale soggette al sistema integrato di gestione e controllo (inclusa la misura 11), una volta ultimati tutti i controlli amministrativi entro il 30 novembre possono essere versati anticipi fino al 75% (salvo eventuali deroghe) per il sostegno concesso dalle misure dello sviluppo rurale cui si applica il sistema integrato di gestione e controllo (tra cui l'articolo 29 del reg. (UE) 1305/2013, ossia la misura 11). Questa fase viene svolta dall'Arpea.

I saldi potranno essere versati al termine delle istruttorie (e di tutti i controlli previsti) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 1306/2013 e s.m.i.

Gli uffici istruttori propongono all'ARPEA gli elenchi di liquidazione relativi ai saldi e ai pagamenti in un'unica soluzione.

4.5 SANZIONI NAZIONALI

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) e successive modifiche e integrazioni, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640bis del codice penale, chiunque abbia ottenuto indebito percepimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere il vantaggio economico per sé o per altri a carico totale o parziale del FEASR è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di seguito illustrata.

Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.

PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

5.1 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La partecipazione al procedimento amministrativo è normata dal Capo IV della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (articoli da 15 a 21). Le comunicazioni sull'avvio del procedimento sono da effettuarsi ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire (art. 15, comma 1). Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014 se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

A tale proposito si precisa che il procedimento "Approvazione della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili e dell'elenco delle domande di sostegno non ammissibili presentate nell'ambito delle operazioni della Misura 11 "Agricoltura biologica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020" inizierà il giorno successivo alla scadenza per la presentazione tardiva delle domande di sostegno e il suo avvio verrà comunicato con pubblicazione massiva dell'avvio negli *Annunci legali* del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

5.2 SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 15-4621 del 4.02.2022 avente per oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione (ecc.)", i tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi che riguardano le domande di sostegno (e di pagamento) della Misura 11 sono i seguenti:

- la valutazione dell'ammissibilità e non ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall'avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale che approva la graduatoria delle domande ammissibili. La pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte assume valore di notifica alle aziende collocate nella medesima graduatoria.

Responsabile del procedimento: Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

Riguardo i tempi dello svolgimento delle fasi riferite alle domande di pagamento la competenza è in capo all'organismo pagatore Arpea

5.3 PUBBLICAZIONI PREVISTE

- Determinazione dirigenziale di approvazione del bando e determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili, pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte (anche on line nella sezione Notizie del Programma di sviluppo rurale (FEASR) <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr>, nel sito web dei bandi in Amministrazione trasparente <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte> con aggiornamenti periodici);
- I termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione agricoltura con aggiornamenti periodici sul sito web in Amministrazione trasparente <http://trasparenza.regione.piemonte.it/monitoraggio-tempi-procedimentali>

5.4 RIESAMI/RICORSI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3) prevede che gli Stati membri garantiscano l'adozione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei). Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis. della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale)
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulta satura ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.²¹

5.5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679

A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

I dati personali forniti alla Regione Piemonte o all'ARPEA sono trattati ai sensi del regolamento citato, anche denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che:

- I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA.
- Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 vigente per la Regione Piemonte.
- I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi.
- L'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

²¹ Cfr paragrafo 15.1.2.2 Disposizioni per l'esame dei reclami del PSR 2014-2022

- Contitolari del trattamento dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenda regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Direttore della Direzione Agricoltura; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono dpo@regione.piemonte.it , Piazza Castello 165, 10121 Torino, del Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA sono dpo@cert.arpea.piemonte.it , Via Bogino 23, 10121 Torino;
- i Responsabili (esterni) del trattamento sono i Centri autorizzati dell'assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte; i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati ;
- i dati dei titolari di domanda potranno essere comunicati al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAF), al Ministero dello Sviluppo economico (MISE), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenda per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, alle istituzioni competenti dell'Unione Europea, all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali dei titolari di domanda , utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale ,sono conservati finché la loro posizione sarà attiva nell'impresa o ente rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da loro attivati ;
- i dati personali di cui trattasi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I titolari di domande potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Viene presa visione dell'informativa privacy relativa ai procedimenti del PSR 2014-2020 ad ogni accesso al link www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti

5.6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI “Condizionalità” ed Allegato II;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) N. 889/2008 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- Regolamento (UE) n. 2018/848 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 nonché i relativi regolamenti di esecuzione e delegati;

Norme statali

- Decreto Ministeriale n. 5288 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020) ;
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

- Manuale ARPEA PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.
https://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'ARPEA approvato con determinazione n. 351 del 10/12/2020.
https://arpea.iswebcloud.it/pagina19338_manuali-recuperi.html

Norme regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>

Atti regionali

- Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con Decisione della Commissione (UE) C(2015)7456 del 28.10.2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9.11.2015 e in ultimo con Decisione della Commissione (UE) (2021) 7355 del 6/10/2021, recepita con DGR 30-4264 del 3.12.2021, disponibile sul sito regionale al link:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>

Misura 11:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m11-agricoltura-biologica>

- Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto "PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016" (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 13/10/2016)
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>

- *Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per le operazioni della misura 11:*
Determinazione dirigenziale n. 484 del 30 Maggio 2017 avente per oggetto “PSR 2014-2020 – Misura 11 “Agricoltura biologica”: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3.10.2016.”
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/30/siste/00000096.htm>

Determinazione dirigenziale n. 629 del 14 giugno 2019 avente per oggetto “PSR 2014-2020 – D.G.R. n. 12-4005 del 3/10/2016. Modifiche e integrazioni alle disposizioni riguardanti le riduzioni ed esclusioni di pagamento per violazioni di impegni e requisiti minimi delle misure 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e 11 (agricoltura biologica).”
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/25/siste/00000096.htm>

- *Disposizioni in materia di condizionalità*
Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2020, n. 13-1620 Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalita' in attuazione del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020. Revoca della D.G.R. n. 65-8974 del 16/5/2019.

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/28/siste/00000081.htm>

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo PSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/comunicazione-psr/pubblicazioni-editoriali-materiale-informativo-psr>

Nell'ambito del PAN:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

5.7 CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Un servizio telefonico che fornisce informazioni amministrative è fornito dal *Numero verde 800.333.444* (gratuito da telefono fisso e mobile) dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi. E' anche possibile inviare una *e-mail* a: 800333444@regione.piemonte.it

L'Assistenza applicativa all'anagrafe agricola e ai Procedimenti del PSR è fornita al numero 0110824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi.